



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 117 Data 26-11-2025	OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI PARONA PER L'ANNO 2025
-------------------------------	---

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **17:30**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

Bovo Massimo	Sindaco	Presente
Moretti Morena	Vice Sindaco	Presente
Lorena Marco	Assessore	Presente

Totale presenti n. 3

Totale assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il ViceSegretario Comunale **Pertile Dott.ssa Samantha**

Il Presidente Sig. Bovo Massimo nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA **(Prov. di Pavia)**

PROPOSTA N. 117
ASSESSORATO PROPONENTE:
RAPPORTI CON IL PERSONALE
ASSESSORE: Bovo Massimo

OGGETTO LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI PARONA PER L'ANNO 2025

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 105 in data 05.11.2025 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa con la nomina dei componenti e del presidente e che, la stessa, opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta comunale;

PRESO ATTO che l'art. 8, c. 1, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 prevede che la contrattazione decentrata integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;

PREMESSO che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle

disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, costituite, ai sensi dell'art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022;
 - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite messe a disposizione del Fondo risorse decentrate e definite dall'art. 79, cc. 2-3, CCNL 16.11.2022;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate rappresenta materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

RICHIAMATO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: *“2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il*

corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

VISTO l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 che, tra l'altro, dispone:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

VISTO il D.M. 17 aprile 2020 che chiarisce quanto segue:

“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

VISTA la circolare esplicativa del decreto ministeriale citato, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ove si specifica che il limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel periodo di vigenza dell'art. 33, D.L. n. 34/2019;

VISTA la del. Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 134/2021 secondo cui:

- *“la quantificazione delle unità di personale aggiuntive nell'anno di riferimento da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31.12.2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del D.L. n. 34/2019”;*

- *“In tale ottica, le istruzioni operative fornite dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato per le assunzioni di personale nelle aziende sanitarie con nota prot. 179877/2020, nella parte in cui determinano la consistenza delle unità di personale nell’anno di riferimento da porre a raffronto con le unità in servizio al 31.12.2018 dividendo il numero di tutti i cedolini emessi nell’anno di riferimento in ragione di dodici mensilità, appaiono senz’altro condivisibili ed estensibili anche alla determinazione dell’adeguamento del fondo per il personale alle dipendenze dell’ente locale”;*

CONSIDERATO che la consistenza del personale a tempo indeterminato del comparto del **Comune di Parona** alla data del 31.12.2018 è pari a 10 unità, mentre il numero presunto al 31.12.2025 è pari a 11 unità;

CONSIDERATO, pertanto, che, anche a seguito della costituzione definitiva delle risorse decentrate da parte del funzionario responsabile, l’ammontare complessivo delle risorse destinate per il **2025** al trattamento accessorio del personale non potrà eccedere il limite di cui all’art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 quantificato in € **81.559,10**, come adeguato ai sensi del D.L. n. 34/2019;

CONSIDERATO che il **Comune di Parona**:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno **2024** e che, sulla base dei dati del bilancio di previsione 2025-2027, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per le predette annualità;
- nell’anno **2024** ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio di previsione **2025-2027** approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

DATO ATTO che la costituzione delle risorse stabili è regolata, in via generale, dall’art. 79, CCNL 16.11.2022;

VISTO l’art. 14, c. 1-bis, D.L. n. 25/2025 che dispone:

“A decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento. Ai fini del controllo della spesa di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione in sede di Conto annuale dei dati previsti dal precedente periodo, è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementalì, fino alla regolarizzazione di tale adempimento.”;

RILEVATO, pertanto, che lo stanziamento eventuale di tale quota deve essere sottoposto all'approvazione da parte della Giunta comunale, previa certificazione rilasciata dall'organo di revisione contabile;

CONSIDERATO che, sulla base dei dati ricavabili dalla contabilità comunale, la cifra massima stanziabile è pari a € **50.295,84** e che si ritiene opportuno stanziare nel fondo 2025 l'importo di € **6.000,00** al fine di incrementarne la parte stabile non soggetta a limite 2016;

CONSIDERATO che lo stanziamento delle risorse variabili di cui all'art. 79, c. 2, CCNL 16.11.2022 è rimesso alle singole amministrazioni secondo le disponibilità di bilancio e nei limiti di contenimento del salario accessorio definito dall'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 257831 del 18.12.2018 che, tenendo conto dei criteri interpretativi e attuativi già formulati con riferimento alle precedenti analoghe disposizioni di contenimento della spesa, nonché di quelli conseguenti agli approdi giurisprudenziali intervenuti in materia, riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che possono essere appostate nei Fondi per il trattamento accessorio del personale,

in deroga al limite previsto dell'art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017 e, in particolare, le seguenti risorse:

- risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente;
- economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente;
- incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45, D.Lgs. n. 36/2023;
- compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'amministrazione e derivanti da condanna alle spese della controparte;
- compensi ISTAT
- sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all'art. 43, L. n. 449/1997;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, cc. 4-5, D.L. n. 98/2011;
- prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi di cui all'art. 22, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50/2017;

RITENUTO di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo normativo, a seguito del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 in merito agli obiettivi e alle priorità da conseguire nella fase negoziale con le parti sindacali, che tenga necessariamente conto del contesto economico-finanziario di questo Ente al fine di quantificare le risorse, coniugando il miglioramento dell'efficienza dei servizi con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale;

CONSIDERATO che in data 18.12.2024 è stato stipulato il contratto decentrato integrativo per l'anno 2024 e conseguentemente si ritiene per la sessione contrattuale 2025 di dare mandato alla delegazione di parte pubblica di:

- a) prevedere lo stanziamento complessivo di € 662,16 a titolo di quota 0,22% monte salari 2018 al fine di finanziare il fondo dipendenti (€ 377,02) e la retribuzione di risultato degli incaricati di EQ (€ 285,14);
- b) prevedere tra le risorse variabili non soggette a limite lo stanziamento di € 12.200,00 per incentivi tecnici, ex art. 45, D.Lgs. n. 36/2023;
- c) prevedere tra le risorse variabili non soggette a limite lo stanziamento di € 2.500,00 per incentivi IMU-TARI, ex art. 1, c. 1091, L. n. 145/2018;

- d) prevedere tra le risorse variabili non soggette a limite lo stanziamento di € 1.679,00 per incentivi ISTAT per svolgimento operazioni di censimento;
- e) prevedere tra le risorse variabili non soggette a limite i risparmi accertati sul fondo dell'anno precedente per un importo di € 1.432,00;
- f) prevedere l'attribuzione di un differenziale stipendiale nell'area Operatori esperti (costo complessivo: € 650,00 su base annua);
- g) prevedere l'attribuzione di un differenziale stipendiale nell'area Istruttori (costo complessivo: € 750,00 su base annua);
- h) prevedere l'attribuzione di un differenziale stipendiale nell'area Funzionari (costo complessivo: € 1.600,00 su base annua);
- i) aggiornare la ripartizione dei valori economici a fronte della modifica della costituzione del fondo delle risorse decentrate;
- j) confermare l'impianto normativo già sottoscritto;

DATO ATTO che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto *“Controlli in materia di contrattazione integrativa”*;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, alla luce di eventuali mutamenti normativi e contrattuali;

RILEVATO, pertanto, necessario di fornire l'indirizzo di procedere all'aggiornamento della costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno **2025**, nel rispetto delle norme sopracitate e alla luce della disciplina contrattuale vigente, demandando al responsabile di servizio competente l'adozione dei relativi atti secondo le indicazioni fornite nella presente deliberazione;

VISTO, inoltre, l'art. 4, c. 1, lett. b), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITA la certificazione dell'organo di revisione contabile sull'inserimento tra le risorse stabili di una quota del *plafond* ex art. 14, c. 1-bis, D.L. n. 25/2025;

Tutto ciò considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018;

Visto il C.C.N.L. Funzioni Locali 16 novembre 2022;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti tutti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) DI ESPLICITARE alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi per la stipula del contratto decentrato integrativo per il 2025:
 - a) prevedere lo stanziamento complessivo di € 662,16 a titolo di quota 0,22% monte salari 2018 al fine di finanziare il fondo dipendenti (€ 377,02) e la retribuzione di risultato degli incaricati di EQ (€ 285,14);
 - b) prevedere tra le risorse variabili non soggette a limite lo stanziamento di € 12.200,00 per incentivi tecnici, ex art. 45, D.Lgs. n. 36/2023;
 - c) prevedere tra le risorse variabili non soggette a limite lo stanziamento di € 2.500,00 per incentivi IMU-TARI, ex art. 1, c. 1091, L. n. 145/2018;
 - d) prevedere tra le risorse variabili non soggette a limite lo stanziamento di € 1.679,00 per incentivi ISTAT per svolgimento operazioni di censimento;

- e) prevedere tra le risorse variabili non soggette a limite i risparmi accertati sul fondo dell'anno precedente per un importo di € 1.432,00;
 - f) prevedere l'attribuzione di un differenziale stipendiale nell'area Operatori esperti (costo complessivo: € 650,00 su base annua);
 - g) prevedere l'attribuzione di un differenziale stipendiale nell'area Istruttori (costo complessivo: € 750,00 su base annua);
 - h) prevedere l'attribuzione di un differenziale stipendiale nell'area Funzionari (costo complessivo: € 1.600,00 su base annua);
 - i) aggiornare la ripartizione dei valori economici a fronte della modifica della costituzione del fondo delle risorse decentrate;
 - j) confermare l'impianto normativo già sottoscritto;
- 2) DI DARE ATTO che l'ipotesi di accordo deve essere trasmessa al revisore dei conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione;
- 3) DI SUBORDINARE l'utilizzazione delle risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa al rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalle vigenti disposizioni, dei vincoli di bilancio, nonché all'effettiva stipula del contratto decentrato integrativo per il 2025;
- 4) DI DEMANDARE al responsabile del servizio competente l'adozione degli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione;
- 5) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime



PARERE: Favorevole

Data: 26-11-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime



PARERE: Favorevole

Data: 26-11-2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Massimo Bovo

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27-11-2025 al 12-12-2025

Addì 27-11-2025

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Pertile Dott.ssa Samantha

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 27-11-2025

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Pertile Dott.ssa Samantha

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☒ Comunicata ai capigruppo consiliari il 27-11-2025 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali

☒ E' esecutiva il 07-12-2025 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:

☒ Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Pertile Dott.ssa Samantha